

# **Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo.**

di Chiara Buffon

esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. penale  
(Università di Roma Tor Vergata)

*Abstract: Corte EDU (Prima Sezione), 18 marzo 2021, ric. n. 24340/07, Petrella c. Italia: se le indagini si concludono con l'archiviazione per prescrizione si viola l'art. 6 § 1 CEDU. Un commento*

## **1. Premessa**

Il caso sottoposto alla Corte EDU aveva ad oggetto la violazione della Convenzione determinata dalla durata delle indagini, conclusesi con un decreto di archiviazione per prescrizione, che avevano impedito al ricorrente di costituirsi parte civile ed ottenere il risarcimento del danno.

Per vagliare la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione sotto il profilo della celere definizione del processo, la Corte EDU si avvale di un principio di diritto formulato nella sentenza *Arnoldi c. Italia* del 7 dicembre 2017<sup>1</sup>: il periodo da considerare nell'ambito di un procedimento penale, dal punto di vista del termine ragionevole, inizia, per la persona che sostiene di essere stata lesa da un reato, nel momento in cui la stessa esercita uno dei diritti e delle facoltà che le sono espressamente riconosciuti dalla legge, dimostrando l'interesse attribuito alla riparazione pecuniaria del danno o alla tutela del suo diritto di carattere civile.

Il termine così individuato, a vantaggio della vittima, rappresenta il *dies a quo* non solo per la durata ragionevole del procedimento, ma, come evidenziato nella pronuncia *Petrella c. Italia* in esame, per le altre garanzie procedurali che compongono l'equo processo, quali il diritto di accesso a un tribunale<sup>2</sup>. Le conseguenze dell'interruzione del procedimento penale, prima e senza una statuizione di merito, possono quindi risultare ben più gravi di quelle che il solo rimedio Pinto, qualora interpolato, consentirebbe di riparare.

Si chiede all'Italia qualcosa di più, qualcosa di diverso rispetto a quanto consolidato nella giurisprudenza convenzionale. Con riguardo ad altri Stati, la Corte di Strasburgo ha ritenuto applicabile l'art. 6 della Convenzione non appena un interesse di natura civile abbia fatto ingresso nella causa penale: esso entra in gioco quando manifestato dalla vittima (anche senza formale richiesta di risarcimento), quando diviene oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, quando giustifica l'attribuzione di poteri direttamente funzionali alla sua tutela in sede penale, quando incardina l'alternativa al procedimento civile, determinando la sospensione di quest'ultimo (se pendente). In Portogallo, l'azione civile per danni derivanti da reato ha quale sede prioritaria il procedimento penale: se la vittima partecipa a quest'ultimo, si presume lo faccia per i danni, risultandole preclusa la strada civile; correlativamente, non esiste un'apposita fase per la costituzione di parte e la richiesta di risarcimento può essere formalizzata anche a fine processo o

---

<sup>1</sup> Corte EDU, *Arnoldi c. Italia*, n. 35637/04, 7 dicembre 2017, commento di G. De Marzo, *La tutela della parte offesa non costituita parte civile*, in *Questione giustizia*, 2019, p. 343 ss.

<sup>2</sup> Per i primi commenti alla sentenza *Petrella*, vedasi A. Centonze, *La Corte EDU interviene sul diritto della persona offesa a un equo processo nelle ipotesi di irragionevole durata delle indagini preliminari (Corte EDU, Petrella c. Italia)*, in *Giustizia insieme*, 7 aprile 2021; E. Grisonich, *Il dirimpente incedere delle garanzie processuali della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al giudice e rimedio effettivo*, in *Sistema penale*, 7 aprile 2021; A. Marandola, *Persona offesa e durata irragionevole delle indagini tra Corte costituzionale e Corte EDU*, in *Penale. Diritto e procedura*, 13 aprile 2021.

in sede di esecuzione<sup>3</sup>. In Francia, il procedimento penale è sin dall'origine vera e propria alternativa al procedimento civile; non a caso, già la denuncia può contenere la costituzione di parte<sup>4</sup>. In altri sistemi, quale quello svedese, alla vittima spetta, non solo l'azione civile, ma una vera e propria azione privata per far valere la responsabilità penale<sup>5</sup>. In questi casi, nelle forme e con le eccezioni che si spiegheranno in prosieguo, è ragionevole far decorrere le garanzie dell'art. 6 cit. sin dall'inizio delle indagini, perché sin dalla denuncia sussiste la "contestazione o trattazione della causa relativa al diritto civile" della persona offesa, in via prioritaria, alternativa o autonoma rispetto al procedimento civile.

Se ciò valesse anche per l'ordinamento italiano, allora l'art. 6 sarebbe applicabile per la vittima solo dopo la costituzione di parte civile, ossia dopo l'esercizio dell'azione penale. Non perché da questo momento la persona offesa diviene parte in senso formale, ma perché da questo momento ricorrono le suddette condizioni, idonee a qualificare la parte in senso sostanziale. Nel nostro Paese, la sede prioritaria per far valere i danni civili da reato è il procedimento civile; il procedimento penale è fase eventuale e s'innesta solo con la costituzione di parte in udienza preliminare; sino ad allora, la partecipazione della persona offesa è ammessa e considerata solo per far valere la responsabilità penale; sino ad allora, non si sospende né interrompe il procedimento civile.

Viceversa, le sentenze *Arnoldi* e *Petrella* non si accontentano dell'ingresso effettivo del diritto civile nella causa penale, ma fanno decorrere l'applicabilità dell'art. 6 da atti la cui ammissibilità presuppone unicamente un interesse punitivo e/o preventivo e che solo eventualmente, di fatto, sottendono l'interesse all'ingresso del diritto civile, il quale comunque rimane irrilevante se e fintanto che non sia esercitata l'azione penale.

## 2. L'affare Petrella

Il ricorrente era presidente della squadra di calcio *Casertana* e, in tale veste, il quotidiano *Corriere di Caserta*, pubblicandone una foto, ne faceva il volto del dissesto finanziario dell'amministrazione locale. Petrella presentava denuncia per diffamazione aggravata: in essa preannunciava l'intenzione di costituirsi parte civile e chiedeva di essere informato dell'eventuale chiusura del procedimento penale. Dopo poco più di cinque anni, il giudice per le indagini preliminari archiviava la causa per prescrizione del reato, su istanza del pubblico ministero.

La durata delle indagini preliminari veniva dunque denunciata dinanzi alla Corte EDU poiché irragionevole, preclusiva dell'accesso a un tribunale e incensurabile da parte della persona offesa non costituitasi parte civile.

La prima fase della valutazione della Corte attiene all'ammissibilità del ricorso *ratione materiae*. Tale snodo dà per implicite considerazioni già svolte sull'ordinamento italiano, ciononostante (o proprio per questa ragione) rappresenta il momento più importante della sentenza quanto a ripercussioni interne: impatta niente meno che sull'equilibrio esistente tra responsabilità penale e civile.

L'art. 6 § 1 della Convenzione è applicabile nel suo "aspetto civile", quindi nei confronti della persona offesa, se il procedimento verte su una richiesta civile, con decorrenza dalla presentazione di quest'ultima<sup>6</sup>. Con riguardo all'ordinamento italiano, secondo la Corte, ciò avviene nel

---

<sup>3</sup> Corte EDU, *Moreira de Azevedo c. Portogallo*, n. 11296/84, 23 ottobre 1990; *Feliciano Bichão c. Portogallo*, n. 40225/04, 20 novembre 2007.

<sup>4</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Perez c. Francia*, n. 47287/99, 12 febbraio 2004; *Potier c. Francia*, n. 42272/98, 8 novembre 2005.

<sup>5</sup> Nel caso *Helmers c. Svezia*, il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 6 con riguardo all'azione privata volta a far valere la responsabilità penale per diffamazione, azione che si affianca a quella civile (comunque esperita). Sebbene la Convenzione non garantisca il diritto individuale a intentare un procedimento penale di propria iniziativa, è l'ordinamento interno a farne un rimedio per la lesione di un diritto avente rilevanza civile.

<sup>6</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Perez c. Francia*, n. 47287/99, 2004; *Gorou c. Grecia*, n. 12686/03, 20 marzo 2009.

procedimento penale già prima dell'udienza preliminare, dal momento in cui la vittima esercita almeno uno dei diritti e delle facoltà che la legge espressamente le conferisce<sup>7</sup>.

Nella fattispecie concreta ricorrono entrambe le condizioni, richiesta civile ed esercizio di un diritto a essa connesso: la medesima denuncia conteneva, da un lato, l'intenzione di costituirsi parte civile per far valere il risarcimento dei danni derivanti dal reato; dall'altro, la richiesta di avviso circa l'eventuale chiusura del procedimento penale.

Le eccezioni relative al mancato esaurimento dei rimedi interni vengono respinte sia con riguardo alla possibilità di censurare l'inerzia del pubblico ministero in sede d'indagini, sollecitandone l'avocazione, in quanto rimedio d'indimostrate accessibilità ed efficacia, sia con riguardo all'esperibilità dell'azione dinanzi ai giudici civili, trattandosi di osservazione tardiva e, in ogni caso, irrilevante in fase di ammissibilità, posto che l'esistenza di mezzi di tutela alternativi è argomento di merito, per stabilire la violazione del diritto di accesso a un tribunale.

I giudici europei rilevano la violazione degli artt. 6 § 1 e 13 della Convenzione con riguardo alla durata irragionevole del procedimento, alla negazione del diritto di accesso a un tribunale, all'assenza di un rimedio interno avverso le violazioni in parola.

Quanto al primo profilo, posto che per la persona offesa il tempo ragionevole inizia nel momento in cui esercita uno dei diritti e delle facoltà conferitele dalla legge, la Corte, dopo aver ricordato i criteri che presiedono la verifica di ragionevolezza (complessità del caso, comportamento delle autorità competenti, comportamento del ricorrente e posta in gioco per quest'ultimo), ritiene irragionevole che le sole indagini preliminari siano durate cinque anni e sei mesi, mancando profili d'accertamento di particolare complessità, ma soprattutto perché, durante suddetto periodo, l'attività investigativa non aveva avuto luogo.

L'accesso (ossia il diritto di adire) a un tribunale rappresenta una questione autonoma rispetto alla durata del procedimento. La Convenzione non lo tutela in via assoluta, sicché gli Stati contraenti possono limitarlo, senza svuotarne la sostanza, con modalità proporzionate a uno scopo legittimo. In passato, la Corte ha escluso la violazione con riguardo a limitazioni imputabili al ricorrente, ovvero in ipotesi di chiusura del procedimento penale per fattori indipendenti da negligenze dell'autorità, in presenza di mezzi di tutela alternativi effettivi (quali l'azione dinanzi ai giudici civili).

Nel caso di specie, il mancato esame della spettanza civile è dipeso dal ritardo della procura e, poiché il ricorrente non può essere obbligato a proporre un'azione per lo stesso scopo dinanzi ai tribunali civili (anche a fronte della difficoltà di raccogliere nuovamente le prove e dimostrare la responsabilità tanto tempo dopo i fatti), sussiste una violazione del diritto di accesso.

Affermata l'applicabilità dell'art. 6 § 1 della Convenzione, nel suo aspetto civile, già prima dell'udienza preliminare e della costituzione di parte civile, rilevate le suddette violazioni, la Corte non poteva che ritenere violato l'art. 13, posto che il "rimedio Pinto" non opera nei confronti della persona offesa che non sia divenuta parte del procedimento penale.

### **3. Le opinioni parzialmente dissenzienti: un test di coerenza alla luce dei precedenti della Corte EDU**

La decisione della Prima Sezione non è tuttavia unanime in punto di violazione del diritto di accesso a un tribunale.

La prima opinione parzialmente dissenziente è quella del giudice Wojtyczek, il quale esprime, altresì, perplessità in ordine all'acclarata violazione del diritto a una celere definizione del procedimento: di norma, quando la Corte dichiara l'art. 6 applicabile a richieste civili in procedimenti penali, l'accesso ai tribunali civili risulta *de jure* e/o *de facto* precluso durante il procedimento penale, ragion per cui il ritardo penale non può che ripercuotersi sulla decisione

---

<sup>7</sup> L'esistenza e la rilevanza di siffatti diritti e facoltà è stata accertata dalla Corte EDU nei precedenti *Sottani c. Italia* (dec.), n. 26775/02, 2005; *Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia*, n. 10180/04, 20 aprile 2006, §§ 31-32; *Arnoldi c. Italia*, n. 35637/04, 7 dicembre 2017, §§ 25-44.

sostanziale della questione civile; invece, secondo la legge italiana, l'accesso al processo civile è aperto durante il procedimento penale<sup>8</sup>.

Formalmente, il dissenso riguarda il diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, l'impossibilità, secondo la maggioranza, di obbligare il ricorrente ad esperire l'azione dinanzi ai giudici civili, dopo che il procedimento penale sia stato interrotto senza statuizioni di merito per colpa dell'autorità giudiziaria, considerata la difficoltà di raccogliere nuovamente le prove e di provare i fatti dopo il decorso di tanto tempo. Secondo il giudice Wojtyczek non v'è alcun giustificato motivo per non pretendere dal ricorrente l'esercizio dell'azione in parola; gli argomenti utilizzati dalla maggioranza sembrano dimenticare quelle che sono le difficoltà fisiologiche e abituali del processo civile, ispirate alla piena parità delle armi.

Si tratta di difficoltà "naturali", connesse alla funzione propria del giudizio civile, ossia ripartire ricchezze e rischi d'azione secondo un equilibrato temperamento di diritti analogamente rilevanti in ambito convenzionale, ossia la reputazione/riservatezza individuale e la libertà d'espressione. Tale osservazione è corroborata dalle numerose pronunce convenzionali in tema di ingerenze nazionali sulla libertà d'espressione, in particolare giornalistica, in cui sovente emerge la riluttanza della Corte a sanzionare penalmente la diffamazione.

Segue l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato, pregevole (ri)costruzione non solo del diritto di accesso ma anche dell'approccio metodologico che dovrebbe ispirare la Corte EDU nel valutare l'operato dei giudici nazionali, specie con riguardo all'iniquità del processo, tramite un «esercizio di analisi comparativa delle citazioni» ("non citazioni" comprese).

Benché la Convenzione non parli del diritto di accesso in modo esplicito, la Grande Camera, a partire dalla sentenza *Golder c. Regno Unito*<sup>9</sup>, ne ha garantito la tutela in quanto aspetto del più ampio "diritto a un tribunale", che consente di far valere in giudizio pretese giuridicamente rilevanti. A questo si aggiungono le garanzie specificamente previste dall'art. 6 § 1 sull'organizzazione e sulla composizione del tribunale, nonché sullo svolgimento del procedimento. Nell'insieme, tali garanzie integrano l'equo processo<sup>10</sup>. In particolare, l'accesso è una preconditione rispetto alle altre garanzie procedurali, secondo quella che la Corte disegna come una "graduatoria" nella protezione dei diritti, non già per ordine d'importanza, quanto per ordine logico e cronologico, per ampiezza dei singoli livelli di tutela. In altre parole, se non c'è accesso, non c'è il procedimento, non c'è organizzazione, composizione o svolgimento da assicurare o valutare.

Nel rispetto di questa premessa, è chiaro perché non possa darsi, in ordine agli stessi fatti, una violazione simultanea del diritto di accesso e del diritto alla ragionevole durata del procedimento: solo superato, senza cadere, il primo e più ampio livello è possibile salire al secondo.

Ciò posto, il rapporto che sussiste tra le due censure, qualora contenute nello stesso ricorso, può essere risolto secondo due soluzioni, entrambe "sperimentate" nel caso *Matos e Silva Lda. e altri c. Portogallo*<sup>11</sup>. Inizialmente, la Commissione rilevava la violazione del diritto di accesso, escludendo la configurabilità di una questione separata sulla durata del procedimento (il più include il meno). Viceversa, alla Camera, la Corte affermava la violazione della durata, posto che il ricorrente si era effettivamente potuto rivolgere a un giudice. «Il fatto che il procedimento richieda molto tempo non riguarda l'accesso al tribunale. Le difficoltà incontrate riguardano quindi lo svolgimento del procedimento, non l'accesso».

---

<sup>8</sup> «Dans la plupart des affaires dans lesquelles la Cour a déclaré l'article 6 applicable aux prétentions de droit civil qui avaient été soulevées dans une procédure pénale, l'accès au juge civil était fermé de iure ou de facto pendant la durée de la procédure pénale. Dans un tel cas de figure, les retards dans la procédure pénale retardent l'obtention de l'arrêt de fond sur la question civile. Or, comme l'explique le juge Sabato, en droit italien, l'accès au juge civil est ouvert pendant la procédure pénale».

<sup>9</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Golder c. Regno Unito*, n. 4451/70, 21 febbraio 1975.

<sup>10</sup> Rimane aperta la configurabilità, accanto o nell'ambito del diritto di accesso, del diritto ad una decisione sul merito.

<sup>11</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo*, n. 15777/89, 16 settembre 1996.

I ragionamenti sviluppati dalle due istituzioni, nonostante la diversa soluzione, sottendono un postulato comune ossia l'impossibilità di violazioni simultanee di accesso e durata in ordine alle medesime circostanze (ossia a fronte di lungaggini che pregiudichino il diritto a un tribunale).

L'approccio della Commissione è stato ripreso nella pronuncia *Anagnostopoulos c. Grecia*<sup>12</sup>, riguardante una richiesta di danni civili nel procedimento penale, non sottoposta a decisione di merito a causa della convocazione tardiva dell'imputato e della successiva prescrizione del reato. La Corte opta per la violazione del diritto di accesso, poiché reso illusorio proprio dalla durata irragionevole del procedimento; al contempo, conferma il carattere assorbente della prima censura rispetto alla seconda, non suscettibile di autonoma e simultanea considerazione. Invero, tale opzione si giustifica alla luce delle preclusioni operanti nella legge greca, ove i tribunali penali sono obbligati a pronunciarsi sul risarcimento, entro importi determinati dalla legge, senza poter rinviare l'azione ai tribunali civili in caso di condanna. Due giudici del collegio allegano un'opinione parzialmente dissenziente, favorevole a ritenere la violazione della durata piuttosto che dell'accesso.

La giurisprudenza convenzionale successiva rimane fedele alle premesse *Golder*.

Appare invece distonica la sentenza *Atanasova c. Bulgaria*<sup>13</sup>, espressione e fonte di più fraintendimenti. Per la prima volta, la Corte constata (e ammette) violazioni simultanee del diritto di accesso e di durata ragionevole del procedimento: recepisce dalla pronuncia *Anagnostopoulos* il principio per cui una durata eccessiva può determinare la violazione dell'accesso ma, contraddicendo il medesimo precedente, estrae dal più il meno e ne fa motivo di condanna autonomo. Gli argomenti spesi in *Atanasova* compaiono in due pronunce successive: *Dinchev c. Bulgaria*<sup>14</sup>, in cui però manca la violazione per durata irragionevole, e *Tonchev c. Bulgaria*<sup>15</sup>, in cui ricorrono entrambe le violazioni, nell'ordine (meno logico) della durata irragionevole e dell'ostacolo all'accesso.

Siffatto "filone" sembra non dialogare coi precedenti sull'inammissibilità di violazioni simultanee, neanche per giustificare un proprio distacco, né sviluppa correttamente la questione del diritto di accesso, per l'accertamento della cui violazione la giurisprudenza convenzionale suole avvalersi del c.d. *two avenue test*. Nella formulazione base, il suddetto test richiede, in presenza di due vie di procedimento, entrambe disponibili ed efficaci, di valutare il rispetto dell'equità con riguardo a entrambe, nel complesso, per stabilire come le misure eventualmente adottate in una abbiano inciso sull'altra e, in generale, sulla posizione del ricorrente. In relazione all'aspetto specifico del diritto di accesso si deve guardare ai diversi procedimenti anche qualora non siano stati scelti, verificando se, al momento della scelta di uno, l'altro fosse accessibile ed efficace, secondo una valutazione *ex ante*.

La pronuncia *Atanasova* applica a tale formulazione le seguenti varianti: sottopone la scelta del procedimento penale alla verifica del grado di diligenza tenuto dall'autorità, valutando l'accesso secondo un criterio *ex post*; solo in assenza di colpa, accerta la disponibilità di altre vie.

Questa è l'impostazione recepita dalla maggioranza nel caso *Petrella*, sebbene non rispondente alla "versione tradizionale" e *medio tempore* smentita, sotto ciascun profilo, dalla Grande Camera nel caso *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania*<sup>16</sup>. In esso, la Corte omette qualsiasi citazione di *Atanasova*, valuta prioritariamente la questione dell'accesso (l'ordine d'esame non è decisivo ma sicuramente significativo) conduce il *two avenue test* secondo criteri *ex ante*, includendo il controllo sull'esistenza dell'obbligo dei tribunali penali di disporre della domanda civile ovvero della facoltà di rinvio ai tribunali civili, nonché il controllo della legittimità e non arbitrarietà dell'interruzione penale. Il collegio chiarisce che, solo *ad abundantiam*, per le ipotesi in cui l'alternativa civile non ricorra *ex ante*, è possibile vagliare la permanenza del rimedio alternativo, nonostante l'interruzione del procedimento penale, e le *chance* di successo. Sebbene il

---

<sup>12</sup> Corte EDU, *Anagnostopoulos c. Grecia*, n. 54589/00, 3 aprile 2003; lungo lo stesso solco *Gousis c. Grecia*, n. 8863/03, 29 marzo 2007.

<sup>13</sup> Corte EDU, *Atanasova c. Bulgaria*, n. 72001/01, 2 ottobre 2008.

<sup>14</sup> Corte EDU, *Dinchev c. Bulgaria*, n. 23057/03, 16 dicembre 2008.

<sup>15</sup> Corte EDU, *Tonchev c. Bulgaria*, n. 18527/02, 19 novembre 2009.

<sup>16</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania*, n. 41720/13, 25 giugno 2019.

comportamento dell'autorità non sia oggetto di analisi, rileva il richiamo a precedenti che hanno escluso la violazione dell'accesso nonostante i profili di colpa e la constatazione dell'irragionevole durata, in virtù dell'esistenza dell'alternativa civile, il cui esperimento è lasciato alla diligenza del ricorrente<sup>17</sup>.

Eppure, la maggioranza considera la pronuncia *Tănase* una conferma *a contrario* della *Atanasova*, nella parte in cui la Grande Camera «ha ritenuto che le autorità non fossero responsabili dello svolgimento del procedimento penale, concludendo così che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 6 dal punto di vista del diritto di accesso a un tribunale e della durata del procedimento»<sup>18</sup>.

Stando all'opinione del giudice Sabato, la sentenza *Petrella* ha frainteso la *Tănase* quanto all'applicazione del *two avenue test*, attingendo da essa precedenti antitetici rispetto alle varianti di *Atanasova*, coerenti con la versione tradizionale del test.

Nel caso affrontato dalla Grande Camera, manca una riflessione sui profili di colpa nel comportamento delle autorità nazionali e, in concreto, tali profili non ricorrevano. In *Petrella*, ne consegue il carattere determinante dell'assenza di colpa per escludere la violazione del diritto di accesso. Tuttavia, se tale accertamento fosse stato rilevante ai fini del *two avenue test*, sarebbe stato quanto meno sfruttato per confermare il dispositivo di rigetto.

Tra i precedenti comuni a *Tănase* e *Petrella*, un primo sottogruppo esclude la violazione del diritto di accesso, nonostante ricorressero diverse negligenze ed omissioni dei giudici nazionali (talvolta, nonostante l'irragionevole durata del procedimento): «poiché [il ricorrente] non ha tentato di intentare un'azione civile ... non si può dire che gli sia stato negato l'accesso a un tribunale»<sup>19</sup>.

Un sottogruppo a parte è riconducibile a *Ernst e altri c. Belgio*. In *Petrella*, vi si rinvia quale ipotesi di chiusura del procedimento a causa di una deroga alla giurisdizione ordinaria. A ben guardare, esso chiarisce la rilevanza della residua azione civile, a prescindere dalla responsabilità per la chiusura della strada penale<sup>20</sup>. Nello stesso senso si esprime la pronuncia *Association of the Victims c. Romania*, richiamata da *Tănase*, ma ignorata contro l'Italia, nonostante riguardasse proprio la prescrizione per inerzia del pubblico ministero.

In ultima analisi, il caso *Borobar* muove dalle censure di tre ricorrenti: uno si era avvalso del rimedio civile prima della costituzione in sede penale; gli altri due si erano limitati a seguire la strada penale. In *Petrella*, esso rappresenta un esempio di esclusione della violazione del diritto di accesso quando «il ricorrente aveva già presentato una domanda parallela davanti al giudice civile

---

<sup>17</sup> Corte EDU, *Assenov e altri c. Bulgaria*, n. 24760/94, 28 ottobre 1998; *Ernst e altri c. Belgio*, n. 33400/96, 15 luglio 2003; *Moldovan e altri c. Romania*, nn. 41138/98 e 64320/01, 12 luglio 2005; *Borobar e altri c. Romania*, n. 5663/04, 29 gennaio 2013; *Association of the Romanian Jews Victims of the Holocaust (AERVH) c. Romania*, n. 44103/16, 29 agosto 2019, § 64. Quale recente conferma dell'impostazione avallata nella pronuncia *Tănase*, *Mihail Mihăilescu c. Romania*, n. 3795/15, 12 gennaio 2021.

<sup>18</sup> Secondo la maggioranza *Petrella*, la *Tănase* confermerebbe la sentenza *Atanasova* nella parte in cui rileva la violazione del diritto di accesso «quando l'estinzione del procedimento penale e il mancato esame della domanda civile erano dovuti a circostanze imputabili principalmente alle autorità giudiziarie, in particolare a ritardi procedurali eccessivi che hanno portato alla prescrizione del reato» (§ 51).

<sup>19</sup> Cfr. Corte EDU, *Assenov e altri c. Bulgaria*, n. 24760/94, 28 ottobre 1998, § 112; allo stesso modo, nonostante la violazione della durata ragionevole, *Moldovan e altri c. Romania*, nn. 41138/98 e 64320/01, 12 luglio 2005; infine, *Forum Maritime S.A. c. Romania*, nn. 63610/00 e 38692/05, 4 ottobre 2007.

<sup>20</sup> Corte EDU, *Ernst e altri c. Belgio*, n. 33400/96, 15 luglio 2003, §§ 54-55 «la Corte attribuisce importanza al fatto che, nel diritto belga, la costituzione di parte civile dinanzi al giudice istruttore non è che una delle modalità di costituzione di parte civile e che le vittime dispongono in linea di principio di altre vie per far valere i loro diritti civili ... [così che,] ... nella misura in cui la loro denuncia era diretta contro persone diverse dai giudici o dai pubblici ministeri, avrebbero potuto intentare un'azione civile contro queste persone davanti al tribunale civile ... [e anche contro un giudice o un pubblico ministero] ... in casi eccezionali. ... Mentre i ricorrenti non hanno tentato un'azione civile contro le persone fisiche, hanno invece intentato, contemporaneamente alla loro costituzione di parte civile nel procedimento penale, ... un'azione di risarcimento danni contro lo Stato belga davanti al tribunale civile sulla base degli stessi fatti ... I fatti dimostrano che l'inammissibilità della costituzione di parte civile dei ricorrenti e l'abbandono della loro denuncia penale ... non li ha privati di alcuna azione di risarcimento».

e aveva ottenuto una decisione nel merito prima che il procedimento penale fosse interrotto»<sup>21</sup>. Anche siffatto richiamo, in quanto parziale, rappresenta sia indizio che fonte di travisamento. La Corte ritiene che i restanti ricorrenti avrebbero dovuto presentare un nuovo reclamo dinanzi ai tribunali civili. Ne consegue l'esistenza di un obbligo di utilizzare la via civile dopo l'interruzione del procedimento penale, quanto meno ai fini del ricorso europeo.

In conclusione, la maggioranza, nella pronuncia *Petrella*, ha recuperato un filone minoritario, confuso nell'utilizzo delle categorie elaborate nei pertinenti precedenti, contraddetto dalla Grande Camera. La prima questione da valutare sarebbe dovuta essere quella dell'accesso con applicazione del *two avenue test* secondo criteri *ex ante* e verifica supplementare della residua esperibilità dell'azione civile e dell'incidenza della determinazione penale sulla medesima. Il risultato sarebbe stato il rigetto della denuncia per manifesta infondatezza.

Si evidenziano, altresì, perplessità con riguardo alla decorrenza dell'equo processo (ragionevole durata e accesso), nei confronti della persona offesa, a partire dalle sole denunce penali, principio già statuito dalla Corte nel caso *Arnoldi c. Italia*. Secondo il giudice Sabato, vero è che l'applicabilità dell'art. 6 § 1 della Convenzione non può dipendere dal riconoscimento di uno status formale, ma la maggioranza si è spinta troppo oltre nell'equiparare la denuncia penale al diritto di intentare un'azione civile, posto che, nell'ordinamento italiano, l'equiparazione, non solo formale ma sostanziale, agli occhi del giudice e delle altre parti, interviene con la costituzione di parte civile.

#### **4. La quadra *Arnoldi* su diritti civili e procedurali della vittima di reato**

Le opinioni dissenzienti dei giudici Wojtyczek e Sabato saggiano la correttezza intrinseca dei principi convenzionali con riguardo, da un lato, all'ammissibilità di violazioni simultanee dei diritti di accesso a un tribunale e di definizione celere del procedimento; dall'altro, ai criteri per valutare la violazione del primo.

Si vuole, d'altronde, sfruttare l'assist relativo al *dies a quo* per la durata del processo penale nei confronti della persona offesa, termine che, per l'ordinamento italiano, decorrerebbe già prima della costituzione di parte civile, ossia dall'esercizio di almeno uno dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla vittima dalla legislazione interna.

Tale principio è stato affermato, per la prima volta, nella sentenza *Arnoldi*, in cui si combinano due filoni della giurisprudenza convenzionale. Il primo filone concerne l'irrilevanza dello *status* formale di parte nel corso delle indagini preliminari, al fine di esercitare taluni dei diritti di cui all'art. 6, rispetto alla posizione dell'indagato. Il secondo filone ha ad oggetto il riconoscimento dei danni civili nel procedimento penale ed è stato sviluppato dalla Corte considerando sistemi giuridici sul punto profondamente diversi da quello italiano.

Il risultato cui dà luogo la combinazione dei suddetti orientamenti prescinde e rescinde le ragioni e il contesto che giustificavano tanto l'uno quanto l'altro filone, apparendo, se non arbitrario, perlomeno non giustificato e non dimostrato.

Quanto alla posizione della vittima nel procedimento penale, la Corte ha elaborato un test in due fasi per stabilire l'applicabilità dell'art. 6: nella prima fase, è necessario verificare se nel procedimento penale entra in gioco un diritto civile; nella seconda, se lo sviluppo del procedimento risulta determinante per il diritto fatto valere.

Con riguardo all'ordinamento italiano, il punto è stabilire quando il diritto civile entra in gioco nel procedimento penale.

Nel caso *Arnoldi*, la persona offesa aveva presentato una denuncia per falso, ma non aveva potuto costituirsi parte civile nel procedimento penale, chiusosi per prescrizione prima dell'udienza preliminare. Non aveva potuto, dunque, esercitare l'azione civile, o meglio formalizzare l'interesse a chiedere in sede penale il riconoscimento del diritto civile derivante dal reato.

---

<sup>21</sup> Corte EDU, *Petrella c. Italia*, § 50.

Per individuare il suddetto diritto civile (e di conseguenza applicare l'art. 6 cit.), la Corte procede per esclusione, tramite due premesse: da una parte, la mancanza dello status formale di "parte" non è per ciò sola ostativa; dall'altra, il diritto di far perseguire o condannare terze persone non è di per sé sufficiente, dovendo andare di pari passo con l'esercizio dell'azione civile. Ciò implica che «si debba esaminare, caso per caso, se il sistema giuridico interno riconosca alla persona che presenta la denuncia un interesse di natura civile da far valere nell'ambito del processo penale. Di conseguenza, nel caso in cui la persona presenti denuncia con finalità puramente repressive, l'articolo 6 non trova applicazione» (§ 32). In particolare, il diritto civile entra in gioco in due casi, tra loro alternativi: quando viene presentata una richiesta di risarcimento ovvero quando viene chiesta la tutela di un diritto di carattere civile. Nel ricorso *Arnoldi*, la denuncia di falso implicava di per sé la volontà di tutelare il diritto di proprietà (che le dichiarazioni false altrui avevano compromesso); inoltre, tramite la denuncia, la vittima manifestava l'interesse a chiedere quella riparazione al momento opportuno.

Si ritiene che questa prima fase del test non sia stata applicata correttamente, pur aderendo al principio per cui né lo *status* formale di parte né la presentazione di una richiesta formale di riparazione costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento di un diritto ex art. 6.

È opportuno, però, ribadire qual è il significato sotteso alla diversa qualifica di "persona offesa dal reato" piuttosto che di "parte civile", in termini di poteri e aspettative, quali ripercussioni possono discendere dalla loro equiparazione (seppur a fini convenzionali), per valutare se la decisione europea ne abbia tenuto conto. D'altronde, è prerogativa costante della Corte assicurare la tutela dei diritti convenzionali secondo le peculiarità dell'ordinamento interno.

A tal fine, rilevano le differenze esistenti tra il contesto italiano e i contesti entro cui sono state elaborate le premesse per formulare il principio utilizzato nelle sentenze *Arnoldi* e *Petrella*.

## **5. Le ripercussioni interne: un test di resistenza attraverso le peculiarità dell'ordinamento italiano**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 249/2020<sup>22</sup>, affronta proprio il tema della posizione della vittima nel procedimento penale italiano e dell'equiparabilità alla parte civile a fini convenzionali. Sebbene la pronuncia *Petrella* sia successiva al deposito della Consulta, manca qualsiasi confronto, quanto mai opportuno ai fini dell'adeguamento interno.

La Corte d'appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, nella parte in cui, ai fini del computo della durata ragionevole, il processo penale, nei confronti della persona offesa dal reato, si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 della Cedu. Per il giudice *a quo*, la norma censurata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza convenzionale, in particolare, con la sentenza *Arnoldi*.

Con sentenza n. 184/2015, la Consulta aveva già dichiarato l'illegittimità della medesima disposizione nella parte in cui prevedeva che il processo penale si considerasse iniziato dall'assunzione della qualità di imputato ovvero dalla legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, e non anche da quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, avesse comunque avuto conoscenza del procedimento a suo carico. L'equa riparazione deve infatti avere ad oggetto, non solo la fase che la normativa nazionale qualifica come processo, ma anche le attività procedurali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l'azione.

Sebbene la Corte EDU sembri suggerire, ai fini della decorrenza del termine per l'applicabilità dell'art. 6, di estendere l'equiparazione indagini/processo e soggetto/parte, non solo all'indagato/imputato ma alla persona offesa/parte civile, secondo il giudice delle leggi, plurime ragioni ostano a siffatta estensione.

---

<sup>22</sup> Corte cost., sent. n. 249, 25 novembre 2020. Commento di G. Marino, *Equa riparazione: quando s'intende iniziato il "processo"?* Nota a Corte costituzionale, 25 novembre 2020, n. 249, in *Diritto&Giustizia*, 228, 2020, p. 1 ss.



La persona offesa dal reato, cui fa riferimento l'art. 90 c.p.p., e il soggetto danneggiato dal reato, contemplato dall'art. 74 c.p.p. ai fini della legittimazione dell'azione civile, non sono immancabilmente coincidenti. La prima è soltanto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale incriminatrice e, quindi, la sua individuazione è correlata alla struttura del reato, mentre l'individuazione del danneggiato riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale<sup>23</sup>.

In capo alla persona offesa si concentrano interessi di natura duplice e non omogenea: un interesse volto all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato, che si esercita mediante attività di supporto e controllo dell'operato del pubblico ministero; un altro interesse diretto al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile.

I diritti e le facoltà richiamati nella sentenza *Arnoldi* sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al danneggiato e sono volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell'esercizio dell'azione penale e alla giusta punizione del colpevole; non sono viceversa funzionali alla tutela anticipata del diritto potenziale riconosciuto alla parte civile. Solo con l'esercizio dell'azione penale, l'ordinamento attribuisce poteri finalizzati al soddisfacimento della domanda risarcitoria.

Inoltre, il sistema italiano vigente s'ispira all'idea di separazione dei giudizi e scongiura ogni automatica incidenza dell'esito delle indagini sul diritto di carattere civile, sempre tutelabile con la proposizione dell'azione restitutoria e risarcitoria innanzi al giudice civile. L'interferenza degli approdi del processo penale sulla pretesa civile di danno, ai sensi degli artt. 75 e 652 c.p.p. discende, piuttosto, dalla scelta del danneggiato di costituirsi parte civile, la quale configura l'unico modo di esercizio dell'azione civile nel processo penale<sup>24</sup>.

## **6. Raffronto col sistema portoghese: le pronunce rese nei casi *Moreira de Azevedo e Feliciano Bichão***

Nella pronuncia *Moreira de Azevedo c. Portogallo* del 23 ottobre 1990, la Corte (con motivazione scarna e senza citare alcun precedente) afferma l'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione alla vittima di un reato a prescindere dalla formale richiesta di risarcimento del danno, dal momento in cui la medesima interviene in qualità di "assistente" del p.m. nel procedimento penale, poiché l'esito di quest'ultimo è determinante per il diritto di carattere civile in causa.

Occorre segnalare tre caratteristiche del sistema portoghese, vigente all'epoca dei fatti, fondamentali per spiegare la formulazione del suddetto principio di diritto e per coglierne l'inadeguatezza rispetto al sistema italiano: la via penale è prioritaria rispetto a quella civile per chiedere il risarcimento del danno derivante dal reato; nel procedimento penale, manca una sede apposita per esercitare l'azione civile; la richiesta di risarcimento potrebbe intervenire anche a ridosso della conclusione del procedimento penale (persino in esecuzione).

Così si spiega la scelta della Corte di far decorrere la durata della trattazione penale del diritto civile dal primo atto d'iniziativa della vittima: l'interesse civile potrebbe essere formalizzato anche solo alla fine del procedimento penale, ciononostante giustificare diverse attività della vittima, sin dall'inizio e per tutta la durata del procedimento, possibilità che deve presumersi in forza della priorità dell'iniziativa in sede penale rispetto a quella dinanzi a giudice civile.

Medesime considerazioni valgono per il secondo precedente portoghese richiamato nella sentenza *Arnoldi*, ossia *Feliciano Bichão c. Portogallo* del 20 novembre 2007.

---

<sup>23</sup> In dottrina, sulla ricognizione del diverso ruolo della persona offesa e del danneggiato dal reato, sulla tipologia e sulla ratio dei poteri spettanti all'una e/o all'altra, T. Bene, *Persona offesa dal reato e soggetto danneggiato*, in *Il Penalista*, 1° settembre 2017.

<sup>24</sup> In punto di efficacia della sentenza di non luogo a procedere sul successivo procedimento civile di risarcimento del danno, F. Rosada, *Sentenza penale che dichiara estinto il reato e che statuisce sugli interessi civili: e nel giudizio civile di danno? Nota a Cassazione civile, 09 marzo 2018, n. 5660*, in *Ridare.it*, 25 maggio 2018.

## 7. Raffronto col sistema francese: le pronunce rese nei casi *Perez e Potier*

Il caso *Perez c. Francia*, deciso il 12 febbraio 2004, concerne l'equità di un procedimento penale per aggressione, in cui la ricorrente si è costituita parte civile nel corso delle indagini. Il procedimento si era concluso con pronuncia di non luogo a procedere del giudice istruttore, per mancanza di prove.

La Grande Camera fa il punto dei principi europei sviluppati in ordine ai procedimenti nazionali che coinvolgono le parti civili, richiamando una serie di precedenti nei confronti della Francia<sup>25</sup> in cui, per l'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione, è stato utilizzato il seguente test in due fasi «accertare se, da un lato, vi fosse una “controversia” su un “diritto civile” che fosse presumibilmente riconosciuto dal diritto interno e, dall'altro, se l'esito del procedimento fosse direttamente determinante per tale diritto».

Il caso in esame rappresenta l'occasione per migliorare il suddetto test, affrancandolo dalla qualificazione interna del diritto o della pretesa dei ricorrenti, di cui piuttosto rilevano contenuto sostanziale ed effetti. Ne discende, con riguardo al sistema francese, che la denuncia come parte civile rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.

Il diritto francese offre alla vittima la scelta tra procedimento civile e penale; la scelta civile è irrevocabile e richiede di attendere l'esito dell'azione penale (concomitante o susseguente), poiché la sentenza penale prevale su quella civile (§ 60). L'opzione penale si esercita presentando una richiesta di costituzione di parte civile, con denuncia, in qualsiasi momento dell'indagine o in udienza, al giudice istruttore o dibattimentale. Di per sé, la denuncia può essere semplice o con costituzione di parte civile e la costituzione di parte civile può, a sua volta, essere semplice o contenere anche la richiesta di risarcimento. La richiesta di risarcimento per l'ammontare del danno può essere presentata o in sede civile (ciò preclude la via penale) o in sede penale, con denuncia, durante le indagini o in udienza.

Secondo il governo francese, l'art. 6 cit. è applicabile solo a fronte di una richiesta di risarcimento, poiché manifesta l'esistenza del “diritto civile” e rende il procedimento penale “decisivo”.

La prospettiva della Corte è diametralmente opposta: l'omissione di una richiesta formale di risarcimento è irrilevante poiché ad essa è equiparabile la denuncia come parte civile. «Tutte le parti civili costituite sono di per sé parti nel procedimento per la difesa dei loro interessi civili e hanno il diritto di chiedere un risarcimento in qualsiasi fase di tale procedimento. Il fatto che esse possano scegliere di non chiedere il risarcimento in una determinata fase del procedimento non sminuisce la natura civile della loro pretesa, né toglie loro il diritto di avanzare una tale richiesta in una fase successiva, che non può in ogni caso essere dimostrato di non aver esercitato fino alla fine del processo di merito (...) acquisendo lo status di parte civile, le vittime dimostrano l'importanza che attribuiscono non solo alla condanna penale dell'autore del reato, ma anche ad ottenere la riparazione finanziaria del danno subito (§§ 63-64)».

Rileva la costituzione di parte civile nella denuncia e non la denuncia di per sé, la quale potrebbe avere fini meramente punitivi. Ciò è confermato nel caso *Potier c. Francia*: il ricorrente presentava una prima denuncia per diffamazione il 22 aprile 1993 (archiviata), una seconda denuncia per falso il 29 aprile 1994 (archiviata), infine una terza lettera o denuncia sugli stessi fatti di falsificazione con costituzione di parte civile il 4 maggio 1995, ricevuta il 10 maggio 1995. La Corte aderisce all'affermazione del Governo francese secondo cui il procedimento era iniziato il 10 maggio 1995, data in cui l'azione civile del ricorrente è stata ricevuta dal tribunale. Siffatta precisazione è rilevante perché, a prescindere dalla richiesta di riparazione, la durata della trattazione del diritto civile viene fatta decorrere dall'ultima denuncia, in cui risulta l'esercizio della azione civile, e non dalla prima denuncia per falso in cui comunque il ricorrente lamentava di aver subito un danno.

La pronuncia *Perez* è forse la più influente tra quelle che precedono il principio di diritto formulato nella sentenza *Arnoldi*. Si ritiene, tuttavia, che questa stessa pronuncia contenga elementi utili per contestare la posizione assunta dalla Corte rispetto all'ordinamento italiano.

---

<sup>25</sup> Corte EDU, *Tomasi c. Francia*, 27 agosto 1992; *Acquaviva c. Francia*, 21 novembre 1995; *Hamer c. Francia*, 7 agosto 1996; *Aït-Mouhoub c. Francia*, 28 ottobre 1998; *Maini c. Francia*, 26 ottobre 1999.

Nell'ordinamento francese, la persona offesa può costituirsi parte civile nel procedimento penale con la presentazione della denuncia e in qualsiasi momento dell'indagine. Ciò vuol dire che, sin dalla denuncia, la persona offesa dal reato può sottoporre all'autorità giudiziaria il danno civile subito e far valere la sua qualità di persona danneggiata dal reato. Non si tratta di una presa di posizione formale, poiché sin da questo momento il giudice prende in considerazione l'interesse civile di cui la vittima è portatrice (tant'è vero che la stessa ammissibilità della denuncia con costituzione di parte civile è sottoposta alla verifica, da parte del giudice istruttore, del *fumus* del danno e del suo collegamento al reato); sin da questo momento, l'ordinamento accorda alla vittima strumenti per presidiare espressamente i diritti civili derivanti dal reato (potendo, ad esempio, opporsi alle decisioni istruttorie che ne pregiudichino gli interessi civili). Il diritto civile è effettivamente in "contestazione" ai fini dell'art. 6 e la vittima vanta un'aspettativa circa una decisione nel merito del proprio diritto civile. Per questa ragione, la Corte di Strasburgo ha stabilito che il termine di durata ragionevole del procedimento decorre dal momento in cui la persona offesa, già parte civile, presenta la denuncia, a prescindere dall'inserimento di un'espressa richiesta di risarcimento. In definitiva, la denuncia è sede prioritaria e potenzialmente definitiva per l'alternativa procedimento penale o civile al fine di tutelare il diritto civile. A confermare l'alternatività è altresì la previsione della decadenza dall'opzione penale nel caso di scelta dell'opzione civile.

Nell'ordinamento italiano non è così.

Con la denuncia, la persona offesa manifesta la volontà che lo Stato eserciti l'azione penale contro il denunciato. Tale intenzione è un presupposto di validità della denuncia. Solo la persona offesa dal reato, ossia la persona titolare del bene giuridico che giustifica la punibilità del fatto di reato, può farlo, non invece la persona danneggiata civilmente dal reato, qualora diversa dalla prima. Persona offesa e danneggiata spesso coincidono, ma può non essere così e ciò dimostra la diversità tra interesse a far valere la responsabilità penale ed interesse a far valere la responsabilità civile.

Essere parte civile piuttosto che persona offesa non è un'etichetta formale.

Nel corso delle indagini, la pretesa civile della vittima non entra in "contestazione". Viene valutata solo in udienza preliminare, quando e se la persona offesa o altri depositino istanza di costituzione di parte civile, asserendo di aver subito un danno dal reato; solo allora, il giudice vaglierà la pretesa civile della vittima, al fine di ammetterla come parte (al pari di quanto fa il giudice istruttore francese sulla denuncia), solo allora quest'ultima vanterà un'aspettativa circa la trattazione di siffatta pretesa. Da qui decorre la "tutela del diritto di carattere civile" richiesta dalla sentenza *Perez* quale condizione alternativa alla richiesta espressa di riparazione (§ 31 *Arnoldi*). Le prerogative che l'ordinamento accorda alla vittima prima della costituzione di parte civile si giustificano o in chiave di tutela dell'incolumità personale della medesima o al fine di far valere la responsabilità penale del denunciato.

In conclusione, si rientra nell'eccezione della denuncia con finalità repressive che, secondo la Corte, non consente di applicare l'art. 6 della Convenzione.

L'assetto descritto risponde alla logica del sistema di giustizia italiano nel suo complesso.

L'azione civile per i danni derivanti da reato ha, infatti, quale sede naturale il procedimento civile. La strada penale non è un'alternativa in senso stretto, piuttosto una fase eventuale del procedimento per la liquidazione del danno civile. Se di alternativa vuole parlarsi, diviene effettiva solo quando il pubblico ministero eserciti l'azione penale. La *ratio* risiede nel carattere residuale del procedimento e della responsabilità penale ed assicura sia alla vittima che all'indagato un livello di garanzia dei propri diritti più alto rispetto a paesi in cui la strada penale è prioritaria o un'alternativa secca a quella civile. Da un lato, le persone danneggiate da un reato possono trovare conforto in sede civile secondo un accertamento di responsabilità che risponde allo standard probatorio non dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma del più probabile che non. Dall'altro, nel procedimento penale rimane prioritaria la posizione dell'indagato/imputato, ossia la garanzia di un accertamento non contaminato da esigenze processuali o di terzi che pregiudichino il rispetto della presunzione di innocenza.

A differenza del diritto francese, gli aspetti civili non interferiscono con l'indagine: ciò garantisce l'indagato senza pregiudicare la persona danneggiata, che non subisce alcuna sospensione del procedimento civile fintanto che il pubblico ministero non eserciti l'azione penale.

Posticipare all'udienza preliminare la *chance* della vittima di partecipare in qualità di portatrice di un interesse civile non è questione formale, di qualifica, ma sottende una scelta interna circa l'equilibrio tra procedimento civile e procedimento penale, tra responsabilità civile e responsabilità penale, tra riparazione civile e presunzione di innocenza penale.

## 8. Conclusioni

La sentenza *Petrella* genera perplessità con riguardo ad entrambe le violazioni riscontrate.

Quanto al diritto di accesso, l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato è più che esaustiva: la maggioranza ha recuperato un filone minoritario, confusionario nell'utilizzo delle categorie, contraddetto dalla Grande Camera. In presenza di due vie di procedimento, tra loro alternative, la giurisprudenza prevalente applica il *two avenue test* secondo criteri di valutazione *ex ante*, sicché l'eventuale colpa nel comportamento dell'autorità nazionale è irrilevante, soprattutto se, in base ad una verifica supplementare, residui l'esperibilità dell'azione civile.

Nell'avallare il filone giurisprudenziale *Atanasova*, in punto di varianti al test tradizionale, la maggioranza promuove un contrasto in seno alla Corte EDU di cui però non sembra consapevole.

Parimenti dovrebbe concludersi circa l'ammissibilità del concorso (formale) di violazioni tra diritti di accesso e di durata ragionevole del procedimento.

In ordine alla decorrenza del termine per valutare la durata, i timori già manifestati in occasione della pronuncia *Arnoldi* risultano amplificati dalla combinata violazione del diritto di accesso.

Un adeguamento "secco" all'impostazione *Petrella* presupporrebbe la modifica della legge Pinto al fine di includere, tra i destinatari del rimedio, le persone offese non ancora costituite parti civili.

D'altronde, avallare la ricostruzione europea, riconoscendo il diritto civile della vittima già in sede di denuncia penale, avrebbe ripercussioni ben più destabilizzanti. Per assicurare compiutamente l'equo processo, il legislatore dovrebbe anticipare la fase di ammissione della domanda civile e, con essa, l'esercizio delle prerogative spettanti alla persona danneggiata da reato. L'operazione risulta controversa soprattutto alla luce del rigore che la Corte EDU esige in relazione alla presunzione di innocenza e alla possibilità di statuizioni civili nonostante un proscioglimento per motivi di rito. Sotto questa luce, l'alternativa sarebbe, paradossalmente, escludere del tutto la rilevanza del danno civile in sede penale.